



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

## ORDINANZA N. 139 DEL 03/09/2024

Settore proponente: GESTIONE ASSOCIATA COMMERCIO E SUAP

**OGGETTO: DIVIETO DI MESCITA, VENDITA E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE NEI GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELL'EVENTO CERVIGNANO MOTOR FESTIVAL 2024**

### IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 7 e 8 settembre 2024 nell'area del Complesso commerciale di via Costantino Dardi si terrà la manifestazione CERVIGNANO MOTOR FESTIVAL 2024;

Atteso che l'evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che in tale evento è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa e di garantire condizioni di sicurezza ai partecipanti all'evento;

Ritenuto pertanto necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo, da ritenersi contingibile ed urgente, al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo sull'area interessata dall'evento:

per i titolari di attività artigianali, commerciali/somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle Associazioni connesse all'organizzazione della manifestazione:

il divieto di mescita e vendita di bevande in contenitori-bottiglie in vetro e in lattine, con eccezione del servizio assistito e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per le attività di somministrazione non temporanee e della vendita finalizzata all'acquisto per il consumo al di fuori della manifestazione temporanea;

e da parte delle persone-utenti:

il divieto di introduzione, detenzione ed abbandono di contenitori di bevande in vetro e/o lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno dd.07/06/2017 nr.555/OP/0001991/2017/1 che, tra le condizioni di sicurezza imprescindibili della gestione delle pubbliche manifestazioni, ha posto in evidenza l'opportunità di emettere provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Atteso di aver comunicato al Prefetto in data 26/08/2024 il contenuto della presente ordinanza ai sensi del comma 4 del suddetto articolo;



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Visto il D.L.14/2017 come convertito in Legge n.48/2017;

Visto il D.M. del 05/08/2008 del Ministero dell'Interno "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.18/8/2000, n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

in occasione della manifestazione CERVIGNANO MOTOR FESTIVAL 2024, che si terrà nelle giornate del 7 e 8 settembre 2024, nell'area interessata dalla manifestazione – Complesso commerciale di via Costantino Dardi:

1. il divieto di vendita e di mescolta di bevande in contenitori–bottiglie in vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi, delle attività artigianali, commerciali, nonché delle attività delle Associazioni connesse all'organizzazione dell'evento, con eccezione del servizio assistito e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per le attività di somministrazione non temporanee e della vendita finalizzata all'acquisto per il consumo al di fuori della manifestazione;

2. il divieto di introduzione, detenzione ed abbandono all'interno dell'area della manifestazione, da parte delle persone-utenti, di contenitori di bevande in vetro e/o lattine ed altri contenitori atti ad offendere.

## DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo online del Comune di Cervignano del Friuli, consultabile all'indirizzo [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net);

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all'Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Cervignano del Friuli e al Corpo di Polizia Locale.

che la violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e dell'art.7 della L.R.12 febbraio 2003, n.4.

## AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Udine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune;

ricorso al TAR del F.V.G., entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.



# Comune di Cervignano del Friuli

*Provincia di Udine*

il Sindaco

**ANDREA BALDUCCI**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*